

Capitalia Solutions: firmato l'accordo.

Dopo due giorni di trattativa ininterrotta raggiunto l'accordo tra la delegazione FABI e Capitalia sulla cessione dei rami aziendali di Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire aventi ad oggetto le attività di gestione degli acquisti di beni e servizi, di property e facility management, nonché la gestione dei servizi di sicurezza.

I punti salienti dell'accordo sono:

- **Il collegamento societario, ovvero la previsione del rientro nell'Azienda di provenienza in caso di cessione o trasferimento a terzi della New Co Capitalia Solutions;**
- **Mancanza di ricadute occupazionali e/o di mobilità territoriale (ove prevista quest'ultima con previsione di trasferimento in comuni limitrofi);**
- **Riconoscimento del c.d. terzo automatismo (al grado di A3.4 ovvero ex c.u.);**
- **Definizione dell'intesa sulla previdenza complementare BDS entro il 31 gennaio 2006;**
- **Previsione del rientro nelle aziende di provenienza in casi di particolari esigenze personali e/o di salute;**
- **Mantenimento delle posizioni part time;**
- **Monetizzazione parziale delle ferie arretrate;**
- **Possibilità di ottenere il 50% del TFR senza vincolo di finalità;**
- **Mantenimento delle norme del contratto integrativo per i colleghi della Bipop Carire (FIP, FAP e contributo per i figli studenti).**

Quanto sopra nel rispetto del mantenimento di professionalità acquisite, mansioni, trattamenti retributivi e normativi.

Per i lavoratori del Banco di Sicilia inoltre è garantita l'estensione dei benefici previsti dalla Cassa di Assistenza e dai circoli ricreativi aziendali.

Infine l'accordo contiene l'impegno ad iniziare, entro il terzo trimestre del 2006, un confronto relativo ad inquadramenti e ruoli chiave.

ROMA 28/dicembre/2005

**SEGRETERIA NAZIONALE FABI
GRUPPO CAPITALIA**

Verbale di Accordo

Il giorno 28 dicembre 2005

tra

Capitalia S.p.A., Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A, Bipop Carire S.p.A e Capitalia Solutions S.p.A.

e

- la Delegazione Sindacale trattante
FABI

premesso che

- con distinte lettere del 19 ottobre 2005, in relazione alle linee guida ed agli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2005-2007 e nel quadro degli interventi di riassetto societario ivi previsti, è stato comunicato alle Organizzazioni Sindacali l'intendimento di trasferire a Immobiliare Quadro S.p.A. (oggi Capitalia Solutions S.p.A.), mediante scissioni parziali, i rami aziendali di Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. e Bipop Carire S.p.A., aventi ad oggetto le attività di gestione degli acquisti di beni e servizi, di property e facility management o comunque inerenti la gestione di beni immobili di proprietà o utilizzati dalle Banche, nonché di gestione di servizi di sicurezza;
- su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si è svolto con le Aziende sopra indicate presso la Capogruppo un confronto, nel corso delle riunioni del 2 novembre, del 27 e del 28 dicembre 2005, finalizzato all'approfondimento delle problematiche connesse ai trasferimenti dei rami d'azienda ed all'individuazione di idonee tutele e garanzie in favore del personale interessato;
- in tali incontri, fra l'altro, da parte aziendale è stato confermato che Capitalia Solutions S.p.A. è detenuta al 100% dalla Capogruppo Capitalia che ne manterrà il controllo nel tempo, e sarà iscritta, nella sua qualità di Società strumentale ai sensi degli artt. 10 e 59 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), all'Associazione Bancaria Italiana;

tanto premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue.

1. I rapporti di lavoro del personale facente parte dei rispettivi rami d'azienda di Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. e Bipop Carire S.p.A., aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività indicate nelle lettere del 19 ottobre 2005 di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2112 c.c. proseguiranno senza soluzione di continuità, con decorrenza 1° gennaio 2006, con Capitalia Solutions S.p.A., con il mantenimento della tipologia di contratto, dell'inquadramento posseduto, delle attuali mansioni od alle stesse equivalenti, del trattamento retributivo acquisito e quello normativo applicato presso l'Azienda di provenienza, nonché dei trattamenti individuali spettanti fino a scadenza, tranne quanto previsto al successivo punto 11.

2. Capitalia Solutions S.p.A. applicherà a tutto il personale trasferito il Contratto Collettivo Nazionale del Credito tempo per tempo vigente, nonché tutti gli accordi collettivi di settore.
3. Al personale neoassunto successivamente alla data del 1° gennaio 2006, Capitalia Solutions S.p.A. applicherà gli Accordi aziendali vigenti presso Banca di Roma S.p.A. alla data del 31 dicembre 2005.
4. Nel caso in cui Capitalia S.p.A. dovesse perdere il controllo societario di Capitalia Solutions S.p.A., o dovessero verificarsi ipotesi di cessazione di attività, fallimento o liquidazione di quest'ultima, nonché di cessione del ramo di azienda trasferito a soggetti terzi non facenti parte del Gruppo ovvero del contratto di servizio, le Banche stipulanti il presente Accordo assumono l'impegno di reinserire, rispettivamente, nel proprio organico il personale ceduto, nonché quello di provenienza di Immobiliare Quadro S.p.A.; in via subordinata tale personale potrà essere ricollocato, anche in parte, presso altre Società bancarie del Gruppo, senza soluzione di continuità e rispettando l'ambito del precedente Comune di lavoro.
5. Al fine di evitare l'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora in Capitalia Solutions S.p.A. si determinassero, in futuro, eccedenze di personale, verranno attivati prioritariamente gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e in via subordinata, in assenza di Accordo a livello aziendale, si provvederà alla ricollocazione del personale nell'ambito della Banca di provenienza o in altre Banche del Gruppo.
La predetta ricollocazione avverrà nell'ambito del medesimo Comune ovvero, in subordine, nell'ambito territoriale immediatamente limitrofo.
6. In via eccezionale le rispettive Banche si impegnano a riconoscere la medesima tutela di ricollocazione prevista ai due punti precedenti al personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi, a fronte di causali di risoluzione individuale del rapporto di lavoro non riconducibili ad atti o fatti imputabili o riferibili al dipendente (es. giusta causa, giustificato motivo soggettivo, composto).
7. A fronte di eventuali sopravvenute esigenze o gravi motivi di carattere personale, sarà valutata favorevolmente, in virtù dell'appartenenza al Gruppo, la possibilità di rientro prioritariamente nell'azienda di provenienza, o in via subordinata presso altra Azienda del Gruppo, secondo le modalità previste ai precedenti punti 4 e 5.
8. Le operazioni di passaggio di cui al presente Accordo non comporteranno riduzione dei livelli occupazionali complessivi nei territori interessati – e ciò anche in coerenza con le tutele previste nella Convenzione in essere con la Regione Siciliana per il Banco di Sicilia – né mobilità territoriale.
9. Il personale continuerà a svolgere la prestazione lavorativa nel medesimo Comune nel quale è svolta attualmente.
Il personale che presenti gravi e certificate condizioni di malattia di cui all'art. 50, punto 4 del vigente CCNL potrà rientrare nella Banca di provenienza previa richiesta dell'interessato che dovrà essere avanzata entro il 28 febbraio 2006.

10. Fatte salve le previsioni del CCNL ed eventuali accordi esistenti, per la durata di un triennio dalla stipula del presente Accordo, eventuali trasferimenti ad iniziativa aziendale che comportino il cambiamento del Comune in cui è ubicata l'attuale sede di lavoro, saranno preventivamente concordati con l'interessato.

11. Capitalia Solutions S.p.A. riconoscerà al personale trasferito le anzianità di servizio e convenzionali possedute al momento del trasferimento a tutti gli effetti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (periodo di comporto, ferie, preavviso, scatti di anzianità ed automatismi).

Per quanto concerne la contrattazione aziendale, le anzianità di servizio maturate presso l'Azienda di provenienza saranno considerate utili ai fini del riconoscimento del premio di anzianità e del c.d. terzo automatismo. In particolare:

- relativamente al premio di anzianità, troveranno applicazione i criteri e le modalità del "pro-quota" previste dalle intese del 5 marzo 2004;
- relativamente al c.d. "terzo automatismo", il riconoscimento del medesimo, in presenza di tutte le condizioni previste dalla vigente regolamentazione aziendale in Banca di Roma S.p.A., per tutti coloro che abbiano maturato o matureranno la prevista anzianità entro il 31 dicembre 2006 avverrà con decorrenza 1° gennaio 2007; per coloro che matureranno la prevista anzianità in data successiva al 31 dicembre 2006, il riconoscimento avverrà con le correlate decorrenze, considerando utile a tal fine anche l'anzianità di servizio maturata nell'azienda di provenienza.

12. Capitalia Solutions S.p.A. riconoscerà al suddetto personale tutti i trattamenti economici e normativi applicati, al momento del passaggio, presso la rispettiva Banca di provenienza salvo quanto previsto ai punti 11, 13, 14, 18 e 19.

13. In tema di previdenza complementare, le Parti, nella loro qualità di Fonti Istitutive, individuano, ai sensi dell'art. 36, comma 3 dello Statuto del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma, il predetto Fondo Pensione quale forma di previdenza complementare di Capitalia Solutions S.p.A..

Altresì le Parti, per quanto di rispettiva competenza e sempre in qualità di Fonti Istitutive, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti e delle previsioni statutarie e regolamentari delle forme di previdenza complementare riferibili al personale interessato dal trasferimento, disciplinano la materia in discorso come segue:

- a) i dipendenti trasferiti dalla Banca di Roma S.p.A. mantengono l'iscrizione ai rispettivi fondi pensione di appartenenza;
- b) al restante personale di Capitalia Solutions S.p.A. – ivi compresi i dipendenti sprovvisti di copertura pensionistica complementare - è data facoltà, secondo le disposizioni di cui alle successive lettere, di aderire al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma, alle condizioni statutariamente vigenti, con esclusione, in ogni caso, di ogni forma di duplice afferenza. L'iscrizione al Fondo decorre dal 1° gennaio 2006 per i dipendenti di Capitalia Solutions S.p.A. in servizio a tale data, la cui richiesta si adese al Fondo stesso pervenga entro il 28 febbraio 2006; nel caso in cui la richiesta di adesione pervenga successivamente al predetto termine, l'iscrizione al Fondo decorrerà dal primo giorno del mese successivo;
- c) ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Gruppo Bipop-Carire è consentito, in subordine ed in relazione al subentro di Capitalia Solutions nella

posizione datoriale, il mantenimento dell'iscrizione al Fondo di previdenza per il personale del Gruppo Bipop-Carire purché i dipendenti interessati facciano pervenire relativa comunicazione entro e non oltre il 28 febbraio 2006. In assenza della comunicazione anzidetta entro il suindicato termine, troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 16 – Cessazione dall'iscrizione al Fondo- dello Statuto del Fondo di previdenza per il personale del Gruppo Bipop-Carire.

Relativamente ai dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale del Gruppo Bipop-Carire, che esercitino la facoltà di cui alla precedente lett.b), ferme le disposizioni statutarie in materia di contribuzione del Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma viene stabilito quanto segue:

- d1. per i dipendenti c.d."vecchi iscritti" ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del Fondo di previdenza per il personale del Gruppo Bipop-Carire che mantengono tale requisito nel passaggio al Fondo di cui alla lettera b), al solo fine di mantenere inalterate le condizioni in atto, è previsto un contributo annuale straordinario aziendale nella misura del 2,50% della retribuzione annua lorda assunta come base per la determinazione del TFR;
 - d2. per i dipendenti assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al medesimo fine di cui al precedente punto d1, è previsto un contributo straordinario aziendale nella misura dello 0,25% della retribuzione come individuata al precedente punto d1.
- e) nel presupposto che l'accordo sindacale di riforma del c.d. "Fondo interno" del Banco medesimo – forma pensionistica denominata "Trattamento di quiescenza riservato al personale del Banco di Sicilia"- avvenga entro la data del 31 gennaio 2006:
- e1. ai dipendenti iscritti al "Fondo interno" del Banco di Sicilia S.p.A., la cui richiesta di adesione al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma pervenga al Fondo medesimo entro la data del 28 febbraio 2006, saranno riconosciuti gli eventuali zaini spettanti costruiti con gli stessi criteri, modalità e decorrenze che lo stipulando accordo di riforma in argomento prevederà per i dipendenti in servizio presso il Banco di Sicilia S.p.A.; quest'ultimo trasferirà i predetti eventuali "zaini", una volta definiti in relazione alle previsioni del suddetto Accordo di riforma, alla posizione individuale accesa presso il Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma;
 - e2. ai medesimi dipendenti saranno riconosciute, in conformità alle correlate previsioni contenute nello stipulando accordo di riforma del "Fondo interno", le contribuzioni datoriali di cui al Verbale di Accordo del 18 marzo 2003.

In ogni caso, a decorrere dal 1° febbraio 2006 troveranno applicazione le disposizioni in materia di cessazione dal rapporto di lavoro con il Banco di Sicilia S.p.A. di cui al vigente Regolamento del Trattamento di quiescenza riservato al personale del Banco di Sicilia medesimo.

- f) Ferma la facoltà di adesione di cui alla lettera b), in analogia a quanto previsto alla precedente lettera e2, ai dipendenti provenienti dal Banco di Sicilia afferenti al Fondo Pensione ex CCRVE, la cui richiesta di adesione al Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma pervenga al Fondo medesimo entro la data del 28 febbraio 2006, saranno riconosciute, in conformità alle correlate previsioni contenute nelle stipulande intese relative al processo di riforma, le contribuzioni datoriali di cui al su citato Verbale di Accordo 18 marzo 2003.

Le Parti, dandosi atto che con la presente regolamentazione hanno inteso consentire la copertura previdenziale complementare a tutto il personale di Capitalia Solutions S.p.A., ravvisano l'opportunità di dare informativa delle presenti intese al competente Organo di Vigilanza sui Fondi Pensione. Pertanto, a tal fine, sarà inoltrata copia del presente testo alla predetta Autorità. Qualora l'Organo di Vigilanza dovesse formulare osservazioni in merito, le Parti si impegnano sin d'ora ad adeguare le presenti intese alla luce delle indicazioni ricevute.

14. In materia di assistenza sanitaria Capitalia Solutions S.p.A. applicherà al proprio personale gli stessi disciplinari e regolamenti CASPIE già adottati all'interno del Gruppo. Temporaneamente, al personale proveniente da Bipop- Carire verrà mantenuta l'attuale iscrizione al Fondi di assistenza tra il personale di Bipop-Carire S.p.A. alle condizioni di cui allo Statuto e Regolamento vigenti e successive modificazioni. Di conseguenza, i soggetti stipulanti il presente Verbale di Accordo, per quanto di rispettiva competenza, si faranno parte diligente presso il citato Fondo di assistenza perché siano assunte le iniziative e le delibere necessarie per il suddetto mantenimento temporaneo.
15. In tema di condizioni bancarie, al personale saranno mantenute le medesime condizioni riservate, tempo per tempo, al personale dipendente dalle rispettive Banche di provenienza, ferma restando la continuità del rapporto di conto corrente, salvo future regolamentazioni di miglior favore.
16. Capitalia Solutions S.p.A., nel considerare le risorse umane un asset fondamentale, presterà particolare attenzione agli aspetti relativi alla formazione continua, all'accrescimento delle competenze ed alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità esistenti; il Piano formativo ed il sistema di valutazione del personale saranno oggetto di apposito incontro tra le Parti aziendali entro il primo semestre 2006. Nell'utilizzo dei lavoratori trasferiti, Capitalia Solutions S.p.A. terrà conto delle mansioni e delle professionalità acquisite.
17. Capitalia Solutions S.p.A. manterrà i contratti a tempo parziale in essere, secondo le regolamentazioni individuali o collettive vigenti nelle rispettive Banche di provenienza. Le Parti aziendali si incontreranno per definire la disciplina del part time applicabile in Capitalia Solutions S.p.A.
18. Nei confronti del personale che vanta arretrati ferie anteriori al 1° gennaio 2004, le rispettive Banche procederanno alla loro monetizzazione, ove tecnicamente possibile, nel prossimo mese di gennaio. Conseguentemente il personale manterrà la propria eventuale dotazione di ferie residue afferenti al periodo successivo al 31 dicembre 2003. In occasione del trasferimento, su richiesta del personale interessato, saranno liquidate anche le ferie non godute afferenti all'anno 2004. Inoltre, il personale manterrà la propria situazione di banca ore al 31 dicembre 2005.
19. Le Banche trasferiranno a Capitalia Solutions S.p.A. il trattamento di fine rapporto nella misura maturata a tutto il 31 dicembre 2005. Capitalia Solutions S.p.A. provvederà ad evadere le richieste di anticipazione di TFR avanzate entro il 28 febbraio 2006, senza vincolo di finalità, dai dipendenti trasferiti, nella misura massima del 50% del maturato, al netto di eventuali anticipazioni già accordate.

20. Al personale verrà riconosciuto il premio aziendale relativo all'esercizio 2005 eventualmente spettante al personale della Banca di rispettiva provenienza, sulla base degli accordi che verranno stipulati fra le Parti.
21. Dopo un periodo di necessaria stabilizzazione operativa di Capitalia Solutions S.p.A., le Parti aziendali si impegnano ad incontrarsi nel terzo trimestre del 2006 per un confronto sugli aspetti relativi agli inquadramenti ed ai ruoli chiave.

Dichiarazioni dell'Azienda

Capitalia Solutions S.p.A. dichiara la propria disponibilità ad adottare la medesima politica gestionale in favore dei superstiti applicata presso la Banca di Roma.

Capitalia Solutions S.p.A. dichiara che, in materia di incentivazione all'esodo, applicherà le politiche di Gruppo.